


Flegrea Lavoro S.p.A.

Sede legale:
80070 Bacoli (NA)
via Lungolago, 4
P.IVA 07748590630

Amministrazione e Sede Operativa:
Via Cuma n. 232 - 80070 - Bacoli
fax 081 8535368



OGGETTO: DETERMINA N 03 DEL 13.01.2021 DI ACQUISIZIONE SOTTO SOGLIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI TRE ANNI - CIG Z40302B54A

VISTO/A

- L'art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale alla società
- Il verbale dell'assemblea dei soci del 5.12.2013
- L'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016, così come temporaneamente modificato dal D.L. 16.7.2020 n.76, convertito con modifiche dalla Legge n.120 dell'11.9.2020, che consente di acquisire mediante affidamento diretto servizi di valore inferiore ad € 75.000
- L'indagine di mercato compiuta dai competenti uffici di Flegrea Lavoro S.p.A.

CONSIDERATO

- Che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dagli Enti Pubblici a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, con riferimento in particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;
- Che la problematica della materia assicurativa rende sempre più frequente il ricorso da parte delle Società Pubbliche alla collaborazione del Broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 792/1984 e attualmente prevista dall'art. 109 co. 2 lett. B del D. Lgs. n. 209/2005;
- Che l'apporto e le competenze tecniche del Broker appaiono, pertanto, utili alla valutazione e allo studio delle necessità della Società, al fine di sottoporre a quest'ultima le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- Che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno evidenziato e ribadito la piena legittimità del ricorso al Broker assicurativo, qualora le Aziende Pubbliche non dispongano al proprio interno di professionalità in grado di svolgere correttamente la suddetta attività;
- Che tali professionalità non sono presenti nella Società;
- Che attualmente la società non dispone di un broker;
- Che tale figura è necessaria anche per il supporto tecnico in fase di indizione della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- Che sussiste l'esigenza di procedere quanto prima all'affidamento del servizio di brokeraggio, in considerazione del fatto che i contratti di assicurazione sono in scadenza nell'anno corrente e che le procedure di esperimento della relativa gara sopra soglia richiedono 4/6 mesi di tempo;
- Che l'attività di brokeraggio non è direttamente onerosa per la Società, poiché è remunerata per il tramite della Compagnia con la quale viene stipulato il contratto assicurativo.
- Che la giurisprudenza amministrativa maggioritaria è concorde nell'affermare la gratuità del contratto di brokeraggio per le pubbliche amministrazioni;

Flegrea Lavoro S.p.A.

Sede legale:
80070 Bacoli (NA)
Via Lungolago, 4
P.IVA 07748590630

Amministrazione e Sede Operativa:
Via Cuma n. 232 - 80070 - Bacoli (NA) - tel. 081 5236130
fax 081 8535388 -



- Che la sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizione centrale evidenzia che la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo per l'Ente e ne conferma la legittimità dell'affidamento intuitu personae;
- Che la società ASSITECA S.P.A., avente sede legale in Milano, Via G. Sigieri n. 14 (C.F. e P.IVA n. IT09743130156), ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Ente alle condizioni previste nell'allegato disciplinare di incarico, dando atto che i compensi dovuti al Broker assicurativo resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e pertanto nulla sarà dovuto dalla Società al Broker per le attività previste dal disciplinare allegato alla presente determinazione.
- Che il Broker è regolarmente iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000114899.

RAVVISATA

- l'opportunità di provvedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata idonea a soddisfare gli interessi della Società, per un periodo di durata triennale

RILEVATO

- che l'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 75.000,00 mediante affidamento diretto;
- il servizio di brokeraggio assicurativo da affidare per la durata di 3 (tre) anni risulta essere inferiore alla soglia di euro 75.000,00 e, dunque, può essere oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020. Tale valore è determinato sulla base delle polizze attualmente in essere e delle provvigioni che verranno poste a carico delle compagnie, stabilite nel 10 % (dieci per cento) sulle polizze diverse da RCA e nel 5 % (cinque per cento) sulle polizze RCA, in linea con quanto proposto dal mercato assicurativo.
- l'importo richiamato non è a carico del bilancio della Società ma viene corrisposto dalle Compagnie di assicurazione affidatarie delle polizze assicurative;
- nel portale CONSIP degli acquisti - Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è assente lo specifico prodotto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo;
- che, dato l'importo triennale del servizio, stimato in € 20.000 ed inferiore ad € 75.000, sussistono i presupposti per ricorrere allo strumento dell'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 così come implementato dal DL semplificazioni;
- La disponibilità nella previsione di bilancio della società della somma necessaria ad effettuare tale spesa;

DETERMINA

- 1) Di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della Società per il periodo dal 1/2/2021 al 31/11/2024 alla società ASSITECA S.p.A. Internazionale di brokeraggio assicurativo, avente sede legale a Milano, in via G. Sigieri n. 14, P.IVA 09743130156, con la modalità indicate dalle norme contenute nell'allegato disciplinare di incarico;

Flegrea Lavoro S.p.A.


Sede legale:
80070 Bacoli NA
Via Longolago, 4
P.IVA 07748590630

Amministrazione e Sede Operativa:
Via Cuma n. 232 - 80070 - Bacoli NA - tel. 081 5236130
fax 081 8535366



- 2) Di dare atto che l'importo presunto complessivo del servizio, calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative dell'Azienda una provvigione del 5% (cinque per cento) per il ramo RCA e del nel 10% (dieci per cento) per i rami diversi da RCA e moltiplicando tali importi per l'intera durata del contratto, è pari a circa euro 20.000,00;
- 3) Di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda in quanto le provvigioni spettanti al Broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le Compagnie di assicurazione;
- 4) Di stipulare il contratto con Ditta mediante sottoscrizione, da parte delle Società, del disciplinare di incarico che si allega alla presente determina.
- 5) Di nominare come RUP del presente affidamento il Rag. Gennaro Ruggiero, responsabile amministrativo di Flegrea Lavoro.

La presente determina diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti dalla legge.


L'Amministratore Unico
Ing. Renzo Gerolazzo